

Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della L. 194/78
“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza”

Ediz. Aprile 2021

(DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2020)

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

1.1) Giurisdizione penale	2
1.2) Giurisdizione volontaria	3

2) Giurisdizione penale

2.1) Dati raccolti e Uffici interessati dall'attività di rilevazione	4
2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (<i>in particolare ex art. 19 della legge</i>)	4
2.3) Persone iscritte presso le Procure	
2.3.a) <i>Persone iscritte</i>	5
2.3.b) <i>Persone iscritte ex art. 19 della legge</i>	7
2.3.c) <i>Numero medio di persone iscritte per procedimento</i>	7
2.3.d) <i>Qualificazione giuridica del fatto</i>	8
2.3.e) <i>Nazione di nascita delle persone iscritte</i>	8
2.4) Procedimenti pendenti e definiti	
2.4.a) <i>Procedimenti pendenti. Procedimenti definiti. Numero delle persone coinvolte</i>	10
2.4.b) <i>Professione delle persone coinvolte</i>	10

3) Giurisdizione volontaria

3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG	12
3.2) Gli Uffici interessati	13
3.3) I dati raccolti	14

Allegati

Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2020

Tabelle relative alla giurisdizione penale: anno 2020

Tabelle relative alla giurisdizione volontaria: anno 2020

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito: "la legge"), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione di detto provvedimento normativo per quanto riguarda "le questioni di specifica competenza del suo Dicastero".

Il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l'una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l'altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o di donne maggiorenni interdette per ottenere l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza (di seguito, più brevemente, indicata anche come "IVG").

Per la stesura della presente *Relazione* sono stati utilizzati tutti i dati pervenuti in tempo utile da parte degli Uffici giudiziari. In proposito può essere utile sottolineare come, nel corso degli anni, si sia avuto modo di riscontrare che le informazioni, talora trasmesse dagli Uffici in epoca successiva alla presentazione del presente documento, siano risultate sostanzialmente ininfluenti, trattandosi di riscontri meramente negativi o, al più, di segnalazioni aventi ad oggetto un numero particolarmente esiguo di dati rilevati.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 - 2020 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale**, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, è sempre stato di proporzioni ridotte.

Nel corso del 2020 sono stati iscritti presso le Procure 73 nuovi procedimenti con 127 persone coinvolte. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2020, presso le Procure e gli Uffici giudicanti congiuntamente considerati, risultano complessivamente pari a 335 con 605 persone coinvolte.

Dai dati raccolti presso le Procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione dell'art. 19 della legge in modo organizzato presso strutture pubbliche o private (vedi par. 2.3.c).

L'*incidenza delle persone di nazione di nascita straniera* rispetto al totale delle persone iscritte (127), sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, è risultata per l'anno 2020 del 28,3% (vedi par. 2.3.e).

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, giova rammentare che l'art. 2, lett. e) del D.L.vo 1° marzo 2018, n. 21, recante *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 10*, ha formalmente abrogato le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 17 e 18 della legge, ricollocandole contestualmente agli artt. 593-bis e 593-ter del Codice Penale, rispettivamente rubricati alla "*Interruzione colposa di gravidanza*" e alla "*Interruzione di gravidanza non consensuale*" ed inseriti nel nuovo Capo I - bis del Titolo XII del Libro II, intitolato ai "*Delitti contro la maternità*".

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 - 2020 mostrano che **le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni** per ottenere l'autorizzazione all'IVG, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), *sono in continua diminuzione*. L'andamento delle richieste da parte delle donne minorenni è rimasto pressoché stazionario fino al 2007, con una media annua di circa 1.300 casi, e poi continuamente decrescente fino al **2020, ove le richieste di autorizzazione all'IVG sono state 301**, circa 1/5 di quelle presentate nell'anno 1989 (1.390).

Anche per l'anno 2020 non si è proceduto alla rilevazione delle richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione all'IVG **da parte di donne maggiorenni interdette** (art. 13 della legge), in considerazione dell'assoluta esiguità del dato rilevato fino all'anno 2017.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Dati raccolti e Uffici giudiziari interessati dall'attività di rilevazione

Come anticipato, mediante il monitoraggio concernente la giurisdizione penale viene effettuata la rilevazione dei **procedimenti instauratisi per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla legge**, in tutte le fasi processuali e gradi di giudizio (Procure e Uffici giudicanti).

Presso le Procure vengono rilevati anche i procedimenti nei confronti di ignoti, peraltro di consistenza numerica quasi nulla. Come meglio si vedrà in seguito, formano oggetto del monitoraggio sia le fattispecie criminose specificamente previste dalla legge, sia i reati ad esse connessi o collegati ed iscritti nel medesimo procedimento.

Allo scopo di acquisire maggiori informazioni sulle persone coinvolte in detti procedimenti, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita una voce relativa alla **nazione di nascita** della persona, mentre in quello destinato agli Uffici giudicanti si sono richieste indicazioni circa la **professione svolta** (vedi, rispettivamente, par. 2.3.e e 2.4.b).

Nella *Tavola 1* sono riepilogati i dati relativi alle percentuali di risposta registrate nel periodo 2003 – 2020.

In proposito va precisato che, negli anni 2005 – 2013, sono state escluse dal monitoraggio tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti (per un totale di 336 uffici giudiziari), che avevano ormai da tempo comunicato di non aver iscritto alcun procedimento penale per violazione della legge. Nel suddetto arco temporale, pertanto, gli uffici interessati alla rilevazione sono stati complessivamente pari a 524, a fronte degli 860 potenzialmente interessati. Successivamente, a seguito dell'approvazione dei Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 con cui è stata ridisegnata la geografia giudiziaria del Paese, il numero degli uffici interessati si è ulteriormente ridotto a 450:

Tav. 1

Uffici interessati	Numero Uffici (dal 2014)	Uffici rispondenti per la materia penale (%)							
		2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Procure ordinarie	140	95%	98%	98%	84%	82%	94%	84%	91%
Uffici giudicanti	310	70%	85%	83%	72%	76%	76%	70%	81%
Tot.	450								

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (in particolare ex art. 19 della legge)

I dati raccolti riferiti al numero dei procedimenti iscritti presso le Procure, di seguito riepilogati nella *Tavola 2* unitamente alla loro distribuzione percentuale per area geografica, consentono di apprezzare le già segnalate dimensioni molto contenute del fenomeno oggetto di indagine.

La distribuzione percentuale presenta un andamento abbastanza discontinuo, probabilmente anche a motivo del contenuto numero di procedimenti. L'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord:

Tav. 2

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
NORD	41,7%	40,9%	40,0%	51,5%	48,5%	49,1%	37,6%	52,7%	35,0%	43,8%
CENTRO	22,6%	12,5%	24,4%	15,2%	16,0%	14,9%	19,1%	13,0%	15,5%	19,2%
SUD	25,0%	38,6%	25,2%	24,8%	25,7%	23,4%	30,6%	21,9%	34,0%	28,8%
ISOLE	10,7%	8,0%	10,4%	8,5%	9,7%	12,6%	12,7%	12,3%	15,5%	8,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	88	135	165	206	175	157	146	103	73

Per ogni procedimento viene rilevato il numero di persone coinvolte alle quali siano stati contestati, in particolare, i seguenti reati previsti dalla L. 194/78:

- *art. 17* (IVG provocata per colpa): *art. 593 bis c.p.* (“Interruzione colposa di gravidanza”) dal 06/04/18

- *art. 18* (IVG provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso): *art. 593 ter c.p.* (“Interruzione di gravidanza non consensuale”) dal 06/04/18

- *art. 19* (IVG volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge)

- *art. 21* (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge)

Con specifico riferimento ai procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78, dalla sottostante *Tavola. 3* può rilevarsi come essi costituiscano una quota oscillante tra il 20 ed il 30% del totale. Nel 2020 risultano iscritti 21 procedimenti su un totale di 73, con un'incidenza del 29%.

Tav. 3

	Procedimenti penali ex art. 19 della legge iscritti presso le Procure									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
TOT. NAZ.	26	18	39	43	51	44	38	44	18	21

2.3) Persone iscritte presso le Procure


2.3.a) Persone iscritte

Le dimensioni e l'andamento del fenomeno in esame, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, sono forse meglio rappresentate esaminando le rilevazioni annuali relative al numero delle persone coinvolte nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure.

Tali rilevazioni, come si evince con chiarezza dal grafico sottostante, evidenziano una **progressiva diminuzione del dato a partire dall'anno 2011**.

Nel corso del 2020, risultano iscritte 127 nuove persone:

Persone iscritte presso le Procure (anni 1995 - 2020)



Nella seguente *Tavola 4* i dati vengono rappresentati in termini percentuali, con riferimento alla loro distribuzione per aree geografiche:

Tav. 4

AREA GEOGRAFICA	PERSONE NEI PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
NORD	37,9%	26,0%	29,7%	47,2%	40,8%	39,5%	31,6%	39,2%	23,8%	29,9%
CENTRO	19,3%	40,1%	19,7%	21,4%	15,5%	15,4%	17,4%	13,9%	17,3%	24,4%
SUD	33,1%	27,1%	40,0%	23,3%	30,6%	29,5%	34,4%	25,3%	45,0%	30,7%
ISOLE	9,7%	6,8%	10,7%	8,2%	13,1%	15,4%	16,6%	21,6%	13,9%	15,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	177	290	318	343	305	253	245	231	127

Confrontando questi valori con quelli precedentemente esaminati nella rilevazione per procedimenti (*Tav. 2*), emergono talora differenze numericamente significative (ad esempio, nel 1999, al Nord, il numero dei procedimenti iscritti sul totale nazionale è del 40,9%, mentre l'analogo rapporto relativo al numero delle persone iscritte è del solo 26%).

Tali differenze appaiono ragionevolmente spiegabili anche a motivo delle contenute entità numeriche dei dati.

2.3.b) Persone iscritte ex art. 19 della L. 194/78

L'esame dei dati riportati nella *Tavola. 5* evidenzia, in sostanziale similitudine con quanto osservato a proposito della rilevazione dei procedimenti (vedi Tav. 3), come l'incidenza delle persone iscritte ex art. 19 sul totale delle persone iscritte oscilla, anche qui, tra il 20 ed il 30% circa.

Tav. 5

Persone iscritte per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78										
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
TOT. NAZ.	36	80	73	57	69	52	58	57	20	25

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento.

Il ristretto numero medio di persone iscritte per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato ed indica, in linea di massima, una **bassa propensione a commettere in forma associata** i reati previsti dalla legge:

Tav. 6

Numero medio di persone iscritte per procedimento										
1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020	
1,8	2,2	2,2	2,0	1,7	1,8	1,6	1,7	2,3	1,8	

Anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 19 della legge, il numero medio di persone iscritte risulta estremamente contenuto, con la sola eccezione dell'anno 1999, peraltro apparente, essendo stata ivi riscontrata l'iscrizione di un unico procedimento, particolarmente grande, a carico di oltre 50 indagati:

Tav. 7

Numero medio di persone iscritte per procedimento ex art. 19 della legge										
1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020	
1,5	5,0	2,1	1,3	1,5	1,3	1,6	1,3	1,1	1,2	

Nella Tavola 8 sono riportati i dati relativi ai procedimenti, sempre per le fattispecie previste dall'art. 19, in cui **le persone indagate risultino pari o superiori a tre**. Ad eccezione degli anni 1999 (per quanto sopra rilevato) e 2003, il numero dei procedimenti con questa particolare caratteristica risulta estremamente esiguo. Considerato inoltre quanto a breve si dirà a proposito dell'elevato tasso medio di archiviazione (mediamente pari a circa il 70%, vedi il par. 2.4.b), anche qui i dati confermano **la sostanziale assenza di elementi sintomatici di un'abituale tendenza a commettere in forma associata i reati previsti dall'art. 19 della legge**:

Tav. 8

Procedimenti penali iscritti presso le Procure ex art. 19 della legge, con 3 o più persone coinvolte										
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Num. proced.	4	3	8	2	3	2	2	3	1	1
Num. pers.	14	61	44	7	13	9	16	11	3	3
Num. medio pers.	3,5	20,3	5,5	3,5	4,3	4,5	8	3,7	3	3

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2, rapportando il numero di persone iscritte cui è stato contestato il reato in esame sul totale delle persone iscritte, si è avuto:

Tav. 9

	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame sul totale delle persone iscritte)									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Art. 593 bis c.p.	50,3%	16,4%	41,3%	52,5%	53,9%	56,0%	48,6%	57,0%	72,0%	50,8%
Art. 593 ter c.p.	18,6%	32,8%	22,0%	25,8%	26,2%	26,0%	25,9%	21,5%	17,8%	28,2%
Art. 19 L. 194	24,8%	42,4%	23,8%	16,0%	20,5%	17,0%	25,5%	23,6%	8,0%	18,5%
Art. 21 L. 194	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Altre viol. L. 194	2,1%	11,9%	0,7%	3,5%	0,3%	0,7%	0,9%	3,7%	0,4%	0,0%
<i>Reati connessi</i>	9,7%	41,8%	48,6%	29,2%	40,5%	36,3%	22,7%	26,4%	44,9%	21,8%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	177	290	318	343	305	253	245	231	127

Nota: art. 593 bis c.p. = ex art. 17 L. 194/78 dal 06/04/18 - art. 593 ter c.p. = ex art. 18 L. 194/78 dal 06/04/18

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone iscritte è stato contestato l'art. 593 bis c.p. (ex art. 17 della legge), ossia a circa 73 persone su 145.

Come anticipato al par. 2.1, formano oggetto del monitoraggio sia le fattispecie criminose previste dalla legge, sia i reati ad esse connessi o collegati iscritti nel medesimo procedimento. La tavola evidenzia come questi ultimi, quantomeno a partire dal 1999, assumano una dimensione di consistente rilievo.

Premesso che la somma delle percentuali risulta in genere superiore al 100% in ragione del fatto che una singola persona può risultare sottoposta ad indagine per una pluralità di reati (ad esempio, i reati previsti dagli artt. 18, ora art. 593 ter c.p., e 19 della legge costituiscono ipotesi delittuose autonome e quindi possono, all'occorrenza, concorrere: cfr. Cass. Pen., sent. n. 39051 del 2008, rv. *Ced* 241153). La distribuzione percentuale presenta un andamento talora discontinuo, probabilmente anche a motivo del contenuto numero delle persone iscritte.

Appare in ogni caso evidente come i casi più ricorrenti siano quelli di interruzione di gravidanza colposa (art. 17 L. 194/78, ora art. 593 bis c.p.), seguiti da quella non consensuale (art. 18 L. 194/78, ora art. 593 ter c.p.), ed infine da quella volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge (art. 19 L. 194/78).

Praticamente nulla risulta la percentuale relativa alla fattispecie di cui all'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge).

2.3.e) Nazione di nascita delle persone iscritte

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone iscritte.

I relativi dati sono stati riepilogati nella sottostante *Tavola. 10*, ove è stata assunta l'ipotesi di base che le persone per le quali la Procura non ha indicato la nazione di nascita ('*Non rilevata*'), abbiano la stessa distribuzione percentuale delle persone per le quali è stata invece indicata tale informazione:

Tav. 10

Nazione di nascita delle persone iscritte per tutti i reati previsti dalla legge 194/78							
	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2020
<i>Non rilevata</i>	23,8%	11,3%	17,0%	26,5%	13,6%	14,7%	8,9%
ITALIA	64,7%	77,0%	69,9%	75,8%	68,9%	81,8%	71,7%
UE (*)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,5%	1,8%
ALTRO	35,3%	23,0%	30,1%	24,2%	29,7%	17,7%	26,5%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	318	343	253	245	231	127

(*) Unione Europea, esclusa Italia + Svizzera e Norvegia. Al fine di consentire la comparabilità dei dati della serie storica, la Romania è stata mantenuta nella categoria "Altro" anche dopo l'adesione all'UE nel 2007.

L'incidenza delle persone di nazione di nascita straniera rispetto al totale delle persone iscritte, sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, è risultata per l'anno 2020 del 28,3% (somma delle percentuali relative ai cittadini 'UE' = 1,8% e 'Altro' = 26,5% ossia non UE).

Ad eccezione del 2019, anno di minimo del periodo esaminato, tale incidenza è sempre risultata molto elevata, soprattutto se si considera che la popolazione straniera residente in Italia costituiva solo il 3,4% dell'intera popolazione residente al 01/01/04, aumentata poi fino all'8,4% al 01/01/20 (percentuali desunte dai dati ISTAT).

Restringendo adesso l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo doloso (art. 18 della legge, ora art. 593 *ter* c.p., e 19 della legge), si nota come il numero delle persone di nazione di nascita straniera raggiunga, nel 2020, il 60,5% del totale delle persone (dato ottenuto, anche in questo caso, come somma delle percentuali relative ai cittadini 'UE' = 4,2%, e 'Altro' = 56,3%):

Tav. 11

Nazione di nascita delle persone iscritte per i reati di cui agli artt. 593 <i>ter</i> c.p.e 19 della legge 194/78							
	2003	2007	2011	2015	2017	2019	2020
<i>Non rilevata</i>	16,9%	17,8%	18,3%	30,1%	16,7%	22,4%	17,2%
ITALIA	61,0%	49,5%	37,6%	49,4%	37,6%	44,4%	39,6%
UE (*)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	2,2%	4,2%
ALTRO	39,0%	50,5%	62,4%	50,6%	61,2%	53,3%	56,3%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
N° persone	142	135	153	120	102	58	58

Nota: per la costruzione del dato, si veda quanto già osservato a proposito della Tav. 10

2.4) Procedimenti penali pendenti e definiti

2.4.a) Procedimenti pendenti. Procedimenti definiti. Numero di persone coinvolte.

Per l'anno 2020 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti competenti in materia penale è stato dell'81% (vedi par. 2.1).

Se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti comunicano di avere trattato procedimenti relativi ai reati di cui alla legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro, come pure visto, l'esame delle risposte degli Uffici pervenute successivamente alla stesura della presente relazione ha evidenziato, nel corso degli anni, un numero di casi segnalati particolarmente esiguo, se non addirittura nullo.

I dati rilevati presso le Procure e gli Uffici giudicanti mostrano, in estrema sintesi, che vi sono 127 procedimenti pendenti al 31/12/20 presso le Procure e 208 presso gli Uffici giudicanti, **per un totale complessivo di 335 procedimenti pendenti con 605 persone coinvolte.**

Nella seguente *Tavola. 12* vengono invece presentati i dati relativi ai **procedimenti definiti presso gli Uffici giudicanti**, con indicazione del numero di persone in essi coinvolte:

Tav. 12

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO (in %)									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
PROC. DEFINITI	81	71	116	209	227	220	217	225	235	192
PERSONE COINVOLTE	127	114	257	384	424	358	376	420	403	374
PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE	55%	51%	57%	70%	57%	73%	67%	71%	68%	76%
ASSOLUZIONI IRREVOCABILI	6%	22%	11%	11%	21%	10%	9%	12%	13%	11%
PROSCIoglimento PER PRESCRIZIONE	0%	16%	2%	2%	1%	0%	2%	2%	2%	2%
CONDANNE IRREVOCABILI	39%	11%	30%	17%	21%	17%	22%	15%	17%	11%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%

Per quanto non possa considerarsi caratteristica esclusiva della materia in esame, va segnalata l'elevata incidenza dei provvedimenti di archiviazione, assestatasi, negli ultimi quattro anni sopra riportati, su una media del 70% circa.

Significativo appare altresì il rapporto tra l'esito assolutorio e le condanne, mentre risultano prossimi allo zero, ad eccezione dell'anno 1999, i casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

2.4.b) Professione delle persone coinvolte

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta (tale informazione non è stata più richiesta anche alle Procure, a causa della scarsità dei riscontri ottenuti).

I dati inerenti la professione delle persone, raccolti per il periodo 1995 – 2020 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti, sono stati i seguenti (per il 1995 questo dato non è disponibile):

Tav. 13

Professione	Professione persone coinvolte nei procedimenti trattati Uffici giudicanti (1)									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019	2020
MEDICO	n.d.	32%	24%	17%	15%	13%	14%	16%	15%	13%
PARAMEDICO (2)	n.d.	2%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	3%
ALTRO	n.d.	34%	45%	23%	19%	14%	18%	23%	19%	25%
<i>Non rilevata</i>	n.d.	32%	29%	58%	65%	70%	66%	59%	63%	59%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

((1) procedimenti trattati = procedimenti definiti nell'anno + procedimenti pendenti a fine anno

(2) Personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico, ad es. gli infermieri (è escluso invece il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra nella voce "Altro").

I dati sopra riportati, oltre a non essere confrontabili per annualità (essi vengono infatti estratti solo presso gli Uffici giudicanti e, dunque, a distanza di tempo dalla commissione del reato), evidenziano una percentuale molto significativa della professione *'non rilevata'*.

Tale circostanza pone alcuni problemi circa la stima delle effettive percentuali delle tre categorie *'medico'*, *'paramedico'* e *'altro'* (= altra professione), in quanto non sembra corretto ripartire la percentuale del *'non rilevata'* in modo uniforme nelle citate tre categorie, come potrebbe sembrare forse naturale a prima vista.

Considerata infatti la natura dei reati in esame, appare indubbiamente più probabile che la mancata rilevazione della professione presenti un'incidenza maggiore nei casi di attività professionali diverse da quella medica o paramedica. Se ne potrebbe quindi desumere, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali attribuibili a queste prime due categorie (tra l'altro tendenzialmente costanti negli ultimi anni della serie storica) siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre, al contrario, la percentuale della categoria *'altro'* sia in effetti quella indicata nella tabella sommata a gran parte della percentuale del *'non rilevata'*.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG

Come noto, secondo la normativa vigente, la donna maggiorenne e non interdetta, entro i primi 90 giorni dal concepimento può sottoporsi ad un intervento di interruzione della gravidanza quando *“accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”* (art. 4).

Dopo i primi 90 giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza può essere invece praticata in soli due casi, ovvero: a) *quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;* b) *quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna* (art. 6).

Nell'ipotesi di cui all'art. 4, la donna deve rivolgersi preventivamente ad un consultorio pubblico istituito ai sensi della L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la inducono ad interrompere la gravidanza. Analogamente, il medico di fiducia, oltre procedere ai necessari accertamenti sanitari, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso (art. 5).

Se il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per interrompere la gravidanza. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere per 7 giorni, solo trascorsi i quali può eventualmente presentarsi presso le sedi suddette per dare corso all'intervento.

Diversamente, **se la donna maggiorenne è invece interdetta per infermità di mente (art. 13 della legge)**, la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna, sia dal tutore, sia dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore, deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore, deve essere confermata dalla donna. Quindi il medico o la struttura trasmettono obbligatoriamente **al giudice tutelare** del luogo in cui essi operano una relazione entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta e il giudice decide, sentiti eventualmente gli interessati, entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

La legge prevede che anche **la donna minorenni (art. 12 della legge)** possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, essa deve richiedere l'assenso alle persone che esercitano su di essa la responsabilità genitoriale o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 della legge.

Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette, entro sette giorni dalla richiesta della donna minorenni, una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui essi operano. Il giudice, entro cinque giorni, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”*.

Qualora invece il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minorenni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela su di essa e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni, si applicano anche alla donna minorenni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela su di essa.

3.2) Uffici interessati

Per quanto appena osservato, il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione all'IVG da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge). Peraltro, come si evidenzierà tra poco, non si è proceduto alla rilevazione delle richieste ex art. 13 nell'ultimo triennio, in considerazione dell'assoluta esiguità del dato rilevato fino all'anno 2017.

Come emerge dai dati riportati nella Tavola 14, la percentuale di risposta degli uffici dei giudici tutelari relative al periodo 2003-2020 è stata abbastanza elevata, con la sola eccezione dell'anno 2013, per il quale ha raggiunto solo il 64%, probabilmente a causa della soppressione e contestuale riorganizzazione di molti uffici, conseguente all'approvazione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. In ogni caso, anche per detta annualità vale quanto in premessa notato circa la riscontrata scarsa rilevanza delle risposte pervenute in tempo non utile:

Tav. 14

	Numero Uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)							
		2003	2007	2011	2013	2015	2017	2019 (**)	2020 (**)
Giudici Tutelari	370 (*)	81%	82%	86%	64%	76%	84%	100%	100%

(*) Dall'anno 2014 la rilevazione è stata condotta solo sui circa 140 Uffici del giudice tutelare conseguenti alla citata riorganizzazione apportata dai D.L.vi 155 e 156/2012.

(**) A partire dall'anno 2018, il numero delle richieste rivolte al giudice tutelare viene direttamente fornito dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero, che attesta una percentuale di risposta completa

3.3) I dati


Come poco sopra accennato, nell'ultimo triennio non si è proceduto alla rilevazione del numero delle **richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne maggiorenni interdette per ottenere l'autorizzazione all'IVG (art. 13 della L. 194/78)**, in considerazione dell'assoluta esiguità del dato rilevato fino all'anno 2017:

Tav. 15

	RICHIESTE DI IVG EX ART. 13 (DONNE MAGG. INTERDETTE)								
	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2013	2015	2017
TOT. NAZ.	0	0	0	1	1	1	0	1	2

Per ciò che riguarda invece l'andamento del numero delle **richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni per ottenere l'autorizzazione all'IVG (art. 12 della L. 194/78)**, l'osservazione della sottostante serie storica dei dati in termini grafici, ne evidenzia la sostanziale stazionarietà fino all'anno 2007 (anno di picco dell'intera serie storica con 1.435 richieste) e la successiva costante diminuzione fino al 2020, ove si sono avute 301 richieste:

Richieste di IVG ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni) (anni 1989 - 2020)



Nella sottostante Tavola 16 i dati relativi alle diverse annualità vengono presentati in termini percentuali in relazione alle aree geografiche del Paese. Anche per il 2020, così come per tutti gli anni precedenti, l'area maggiormente interessata al fenomeno risulta essere quella del Nord:

Tav. 16

AREA GEOG.	RICHIESTE DI IVG EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)											
	1989	1993	1997	2001	2005	2007	2009	2013	2015	2017	2019	2020
NORD	41%	38%	33%	38%	44%	45%	44%	44%	42%	44%	44%	48%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	25%	25%	27%	25%	30%	22%	23%	27%
SUD	20%	26%	31%	29%	24%	22%	21%	23%	19%	24%	22%	18%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	7%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	7%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.314	1.435	1.186	1.042	780	615	490	301